



C/2026/3215

12.6.2026

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 24 aprile 2026

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2026/2)

(C/2026/3215)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾, e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾ mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) Il 20 marzo 2026, l'autorità per il mercato finanziario austriaca, agendo in veste di autorità designata ai fini dell'articolo 133, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la propria intenzione di modificare il livello del coefficiente della riserva settoriale di capitale a fronte del rischio sistemico (sectoral systemic risk buffer, sSyRB) per tutte le pertinenti esposizioni verso società non finanziarie nel settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate sulla base della classificazione statistica delle loro attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato. La misura sarà attuata in due fasi, con un aumento iniziale del coefficiente SyRB del 2 % delle pertinenti esposizioni ponderate per il rischio, con effetto a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2027, seguito da un aumento fino a un coefficiente pari al 3,5 % a partire dal 1° luglio 2027.

⁽¹⁾ GU L 1, del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/1/oj.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj>.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>.

⁽⁴⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁵⁾ Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97, del 12.3.2016, pag. 9).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).

- (4) La notifica da parte dell'autorità per il mercato finanziario ha anche richiesto al CERS di raccomandare il riconoscimento del coefficiente sSyRB su base consolidata, subconsolidata e individuale, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, in linea con i livelli di applicazione in Austria.
- (5) La raccomandazione CERS/2015/2 raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura di politica macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia massima di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. La soglia di rilevanza per il riconoscimento del SyRB a livello di singola istituzione è fissata a 100 milioni di EUR e dovrebbe essere applicabile su base consolidata, subconsolidata e individuale.
- (6) Il riconoscimento di requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata e individuale, a prescindere dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale. Raggiunge tale obiettivo garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la SyRB ma anche negli altri Stati membri nei quali i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. È opportuno, pertanto, che il riconoscimento miri anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure di politica macroprudenziale di altri Stati membri siano in generale applicati su base consolidata, subconsolidata e individuale.
- (7) Per riconoscere il coefficiente SyRB austriaco, come richiesto dall'autorità per il mercato finanziario, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente sSyRB in conformità agli articoli 133, paragrafo 4, e 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1. nella sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1, la misura che riguarda l'Austria è sostituita dalla seguente:
 - «— una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico dell'1% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (*), ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile fino al 30 giugno 2026;
 - una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico del 2% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2027;

- una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico del 3,5 % per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile a partire dal 1° luglio 2027.

(*) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>);

2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 aprile 2026

*Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS*
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

(1) la misura che riguarda l'Austria è sostituita dalla seguente:

- «— **una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico dell'1% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile fino al 30 giugno 2026;**
- **una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico del 2% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2027;**
- **una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico del 3,5% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle esposizioni verso associazioni edilizie a lucro limitato, applicabile a partire dal 1° luglio 2027.»;**

(2) per quanto riguarda l'Austria, la sezione intitolata «I. Descrizione delle misure» è sostituita dalla seguente:

- «1. La misura austriaca, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 3,5% — soggetto a un calendario di introduzione graduale come stabilito nella Sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1 — a tutte le esposizioni rilevanti nei confronti di società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.»;

(3) per quanto riguarda l'Austria, nella sezione intitolata «II. Riconoscimento», i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- «2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura austriaca per tutte le esposizioni rilevanti situate in Austria conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, su base consolidata, subconsolidata e individuale. È opportuno che esse applichino la misura a tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie che svolgono le seguenti attività economiche specifiche: “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” secondo il codice NACE F 41, “Lavori di costruzione specializzati” come classificati con il codice NACE F 43 e “Attività immobiliari” come classificate con il codice NACE M 68, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.
- 3. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si applica il normale periodo di transizione di tre mesi successivo alla pubblicazione della raccomandazione CERS/2026/2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per l'attuazione delle misure di riconoscimento.»;

(4) per quanto riguarda l'Austria, nella sezione intitolata «III. Soglia di rilevanza», è aggiunto il seguente paragrafo 6:

- «6. Sebbene i dati per determinare se le esposizioni rilevanti superano le soglie di rilevanza non sono direttamente disponibili in modelli di segnalazione armonizzati a livello dell'Unione (comprese le esposizioni relative al settore immobiliare commerciale insieme ad altre esposizioni con i medesimi codici NACE), le autorità sono incoraggiate a considerare come primo valore di riferimento tutte le esposizioni verso le società austriache classificate con codici NACE F e M disponibili in modelli di segnalazione finanziaria armonizzati. Se tale valore è superiore alla soglia di rilevanza per qualsiasi istituzione, si suggerisce di utilizzare fonti di dati alternative e/o di raggiungere le istituzioni con esposizioni superiori al primo valore di riferimento, per decidere se la misura debba essere riconosciuta.»
-